Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 29 ottobre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 ottobre 1957, n. **973**.
Esonero dall'insegnamento per i presidi dei licei scientifici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I presidi dei licei scientifici sono dispensati dall'obbligo dell'insegnamento.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore a partire dall'anno scolastico 1957-58.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 7 ottobre 1957, n. **974**.
Modificazione alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, successivamente modificata con legge 4 gennaio 1951, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

la vacazione di cui all'art. 31 è fissata in lire 430 all'ora per il geometra e in lire 250 all'ora per gli aiutanti di concetto;

la vacazione di cui all'art 32 è fissata in lire 800 all'ora per il geometra e in lire 500 all'ora per gli aiutanti di concetto.

Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 33, sono fissate in lire 430 per il geometra e in lire 250 per gli aiutanti; quelle del secondo comma dello stesso articolo, in lire 500 per il geometra e lire 325 per gli aiutanti.

Art 2.

Gli onorari a vacazione relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case tipo popolare, che fruiscono di contributi statali, saranno computati in base alla legge 4 gennaio 1951, n. 32, modificata a termine dell'art. 1 della presente legge, con detrazione del 25 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — TOGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 ottobre 1957, n. **975**.
Norme sulla previdenza marinara.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il personale amministrativo e di Stato maggiore navigante iscritto alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione della predetta Gestione presso le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati nonchè presso le società di navigazione contemplate dall'art. 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

La facoltà di cui sopra, dovrà essere fatta valere in costanza del rapporto di lavoro potrà altresì essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da coloro che alla predetta data abbiano già risolto il rapporto d'impiego o dai loro superstiti.

Gli effetti previdenziali dei riconoscimenti di servizio, avranno decorrenza dal primo del mese successivo a quello di presentazione della domanda; la decorrenza predetta si applica anche alle domande pervenute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La somma da versare per il riscatto sarà ragguagliata alla riserva matematica relativa ai periodi da riconoscere calcolata sulla retribuzione massima prevista dall'art. 5 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, per i periodi compiuti anteriormente al 31 luglio 1952 e sulla retribuzione raggiunta alla data di presentazione della domanda di riscatto, entro i limiti del massimale vigente a tale data, per i periodi compiuti posteriormente al 31 luglio 1952.

L'ammissione al riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo comporta l'integrale trasferimento alla Gestione speciale dei contributi eventualmente versati, limitatamente al periodo di servizio riconosciuto, nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — GUI — CASSIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976.

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel comune di Assisi, per quanto attiene al centro storico cittadino e ai castelli medievali di Armenzano, Tordandrea, Porziano, Palazzo, Petrignano, Sterpeto, Rocca Sant'Angelo, San Gregorio, Torchiagina, Mora, Castelnuovo, Beviglie, Tordibetto, Paganzano, Petrata, per un'area delimitata da un raggio di 50 metri dall'esterno delle mura civiche medievali e dalle mura dei singoli castelli, e al centro di Santa Maria degli Angeli per un raggio di 500 metri intorno alla Basilica omonima e nelle aree che si estendono per un raggio di 100 metri intorno ai restanti santuari, sono eseguiti a carico dello Stato:

a) il restauro e il consolidamento delle opere monumentali e d'arte;

b) la sistemazione o l'apertura delle strade di accesso ai Santuari ed ai monumenti storici francescani, nonchè quelle di allacciamento tra i medesimi.

Art. 2.

I proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale di lavori di cui all'art. 4 hanno l'obbligo di provvedere alla sistemazione architettonica, e al consolidamento degli edifici di loro proprietà per la parte non di competenza dello Stato.

La necessità dei sopraddetti lavori, in relazione ai fini della presente legge, è dichiarata dal sindaco, sentiti i propri Uffici tecnici e sanitari e su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti.

Per i lavori di riparazione o di ripristino di parti architettoniche o decorative di edifici che abbiano particolare interesse monumentale, artistico o storico, in stretta aderenza col carattere proprio della città e del territorio di Assisi, nonchè per quelli di consolidamento e risanamento eventualmente occorrenti e che siano in diretta connessione coi primi, sarà concesso, a favore dei proprietari, un contributo dello Stato del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo predetto potrà essere elevato fino al 40 per cento qualora, trattandosi di restauri ad edifici di particolare interesse artistico, il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.

Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'art. 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Qualora alla esecuzione si provveda di ufficio per inadempienza degli obbligati, il relativo contributo dello Stato sarà corrisposto al Comune.

Art. 3.

Per le espropriazioni che si rendessero necessarie al fine di valorizzare singoli monumenti o santuari di particolare importanza, potrà essere concesso al Comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune propone al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria un programma delle opere da eseguire nell'esercizio successivo. Il primo programma sarà proposto entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il provveditore, su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti, comunica, entro i successivi tre mesi, le sue decisioni e, con suo decreto, approva il programma con le modificazioni del caso.

L'approvazione suddetta equivale, ove occorra, a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita appartamenti od occupa locali adibiti ad uso diverso da abitazione, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza amministrativa e con la procedura prevista dall'art. 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, assegnando agli sfrattati alloggi o locali idonei di nuova costruzione o ricavati dal restauro di vecchi edifici.

Quanto alla misura del canone, resta ferma, per i casi di cui al comma precedente, la disposizione dell'art. 10, secondo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Art. 6.

Il comune di Assisi è autorizzato a comprendere nei suoi piani particolareggiati e, in attesa di questi, nei programmi di cui all'art. 4 della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra, il Comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono o meno essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano regolatore, dei piani particolareggiati ed ai regolamenti vigenti del Comune.

Il Comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari quali aree verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione. Per tale vincolo sarà corrisposta ai proprietari una indennità con le norme della presente legge.

Art. 7.

Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili è determinata per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato catastalmente, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzate ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della località, le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilità e le altre condizioni dell'edificio stesso.

Art. 8.

Per la sola determinazione della indennità di espropriazione degli immobili compresi nel piano particolareggiato si seguirà la procedura seguente:

a) il prefetto della Provincia, in seguito a richiesta del comune di Assisi, dispone perchè, in contraddittorio col Comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza, e in base alle norme di valutazione di cui all'art. 7, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri o geometri della provincia di Perugia, determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni:

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere a cura dell'espropriante trascritto all'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti con l'art. 7 della presente legge.

Art. 9.

Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative espropriazioni, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

100 milioni	nell'esercizio	1957-58;
150 »	»	1958-59;
150 »	»	1959-60;
200 »	»	1960-61;
200 »	»	1961-62;
200 »	»	1962-63;
300 »	»	1963-64;
300 »	»	1964-65;
300 »	»	1965-66;
400 »	»	1966-67.

La suddetta somma sarà erogata con la seguente ripartizione annuale:

a) per lavori di cui all'art. 1 tre quarti della somma;

b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'art. 2, un dodicesimo della somma;

c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'art. 3, due dodicesimi della somma.

Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) saranno autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro, su proposta del Consiglio comunale di Assisi.

Le variazioni compensative tra gli stanziamenti di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno autorizzate con decreto del Provveditore alle opere pubbliche dell'Umbria, su proposta del Consiglio comunale di Assisi.

L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Umbria.

Le somme non impiegate in un esercizio vengono utilizzate nell'esercizio successivo.

In relazione ad esigenze tecniche dei lavori o alla opportunità di affrettare l'esecuzione dei medesimi, i programmi annuali di cui all'art. 4 possono anche eccedere nell'ammontare della spesa la somma stanziata nell'anno. Per fronteggiare tale eccedenza è consentito di scontare e cedere in garanzia le annualità previste nei tre esercizi finanziari successivi a quello in corso.

Art. 10.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Assisi per i fini di cui alla presente legge

mutui fino all'ammontare di lire 2 miliardi, da ripartirsi in dieci esercizi finanziari, con ammortamenti in trentacinque anni al saggio vigente al momento della concessione.

I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi, e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale di Assisi, sentito il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria.

Art. 11.

Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune di Assisi per l'espletamento delle opere e degli interventi di cui alla presente legge e per quelle altre ritenute necessarie, per lo sviluppo igienico, economico ed edilizio del Comune stesso.

Per le suddette opere il comune di Assisi potrà avvalersi, nei limiti degli stanziamenti, dei contributi di cui all'art. 3 o dei contributi contemplati dalle altre leggi vigenti.

Art. 12.

I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli precedenti dovranno essere approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria.

Art. 13.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e tutti gli altri enti finanziari, che ne hanno la facoltà, sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, a proprietari che effettueranno le opere contemplate all'art. 2 e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'Istituto mutuante, mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili, anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato.

L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante.

Le iscrizioni ipotecarie di cui al precedente comma sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

Art. 14.

Per consentire il libero sviluppo delle attività artigiane e di quelle industriali senza deturpare il carattere storico e monumentale e il paesaggio della città e del territorio di Assisi, il comune di Assisi, entro due anni dalla presente legge, designerà, d'intesa con la Sovrintendenza ai monumenti dell'Umbria e in armonia con i piani particolareggiati e con il piano territoriale paesistico, le zone dove viene consentito lo sviluppo delle predette attività.

Dal momento della predetta designazione è fatto divieto di istituire ogni nuovo impianto artigiano o industriale in zona diversa.

Art. 15.

Allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termini dell'articolo precedente, sarà concesso, alle imprese che istituiranno in queste ultime i loro impianti nel periodo di cinque anni dalla presente legge, l'esenzione da ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovrimposte, per la durata di anni 10 dalla istituzione dell'impianto medesimo.

Art. 16.

Per i nuovi impianti alberghieri che saranno creati entro il periodo di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, competerà l'esenzione da ogni imposta e tributo erariale per la durata di anni dieci dalla data di apertura degli impianti medesimi. Tale esenzione si applica anche per il caso di ampliamento di impianti già esistenti, che superi per valore il 50 per cento di questi ultimi.

Art. 17.

Il beneficio di cui all'articolo precedente viene accordato ai nuovi impianti o agli ampliamenti nei limiti e con modalità che saranno indicati dal piano alberghiero da adottarsi con delibera del Consiglio comunale, su proposta del sindaco, sentite le categorie interessate.

Tale piano determinerà, tra l'altro, il numero dei posti letto ritenuto indispensabile. Le concessioni per nuovi alberghi o ampliamenti, in relazione col suddetto piano, saranno accordate dalla Giunta comunale per le attrezzature non superiori alla terza categoria e dal Consiglio comunale per quelle superiori.

Art. 18.

Nel perimetro di cui all'art. 1, il reddito netto agli effetti dell'imposta sui fabbricati sarà determinato deducendo dal reddito lordo dei fabbricati medesimi, oltre alle detrazioni stabilite dalla legge, anche un ulteriore decimo del reddito stesso, a titolo di spese di riparazione, di manutenzione e di ogni altro onere o perdita eventuale.

In relazione alla concessione suddetta, i proprietari di fabbricati sono tenuti alla tempestiva esecuzione di ogni opera necessaria alla conservazione e manutenzione degli immobili.

Art. 19.

Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni e i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati radicalmente trasformati o in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure con completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisori, pavimenti e soffitti, godranno di tutte le agevolazioni tributarie vigenti nel medesimo periodo di tempo, purchè l'esecuzione sia stata richiesta in applicazione della presente legge.

Art. 20.

I passaggi di proprietà al comune di Assisi, a seguito di espropriazione o di acquisto di immobili a norma della presente legge, sono soggetti al pagamento delle imposte fisse minime di registro e ipotecarie.

Sono salvi gli emolumenti dovuti al conservatore dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Art. 21.

Alla copertura della spesa di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto mediante riduzione

corrispondente del fondo speciale iscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.

Art. 22.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — MEDICI — ANDREOTTI — TAMBRONI — GONELLA — MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 12 ottobre 1957, n. **977**.

Nuove norme sullo stato giuridico e sulla carriera degli aiutanti tecnici dei licei classici e dei licei scientifici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il ruolo della carriera esecutiva per gli aiutanti tecnici dei licei classici e scientifici, il cui personale sia a carico dello Stato. La carriera è stabilita dall'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Gli aiutanti tecnici, a carico dello Stato, sono assunti in servizio per mezzo di concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli aspiranti forniti della licenza di scuola di avviamento a tipo industriale o marinaro con specializzazione meccanica o della licenza di scuola tecnica industriale.

Gli esami di concorso consistono in una prova pratica ed in una prova orale, secondo i programmi stabiliti dalla tabella *B* e le modalità che verranno determinate dal bando.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta di un ispettore centrale del Ministero, di un capo d'istituto, di un professore ordinario appartenente ai ruoli dei licei classici o scientifici, che impartisce l'insegnamento in materie che abbiano attinenza col posto messo a concorso, e di un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con funzioni di segretario.

Art. 4.

Le mansioni dell'aiutante tecnico sono le seguenti:

a) tenere in efficienza i gabinetti di fisica, chimica e scienze naturali ed assicurare il regolare funzionamento degli apparecchi relativi, nonchè di tutti gli altri impianti tecnici di cui la scuola si serve come sussidio didattico per qualunque insegnamento;

b) coadiuvare gli insegnanti di materie scientifiche sia nella preparazione delle lezioni, sia negli esperimenti durante le lezioni e nel gabinetto, sia, infine, nelle esercitazioni degli alunni;

c) provvedere alla ordinaria riparazione degli apparecchi esistenti ed alla costruzione di quelli che gli siano indicati dal direttore di gabinetto;

d) collaborare con gli insegnanti per il collaudo degli apparecchi di nuovo acquisto;

e) coadiuvare il direttore di gabinetto nella custodia del materiale a lui affidato, a norma dell'art. 135 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del materiale di consumo e nella tenuta del relativo inventario

La pulizia dei locali è affidata al personale di servizio dell'istituto, sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'aiutante tecnico.

Gli aiutanti tecnici dipendono dal capo d'istituto per ciò che concerne la disciplina e dal professore per la parte inerente alle funzioni tecniche da essi svolte.

L'orario di servizio di detto personale è stabilito dal preside in un numero di ore non superiore a sette giornaliere d'accordo con il professore direttore di gabinetto e coi professori delle materie cui serve il gabinetto, tenendo conto delle ore assegnate, nei vari giorni della settimana, alle lezioni di queste materie.

Durante le vacanze estive sarà concesso, compatibilmente con le esigenze del servizio, un periodo ininterrotto di congedo, la cui durata non può essere superiore ad un mese.

Art. 5.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 46 milioni si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 sul capitolo concernente stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi.

Disposizioni transitorie

Art. 6.

Gli aiutanti tecnici di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono inquadrati nella carriera esecutiva con il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo di provenienza, previa valutazione del servizio precedentemente prestato, da effettuarsi in base ad appositi rapporti compilati dal capo di istituto e dal direttore del gabinetto, agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali ed agli altri elementi di giudizio acquisiti dall'Amministrazione.

Gli aiutanti tecnici non ritenuti idonei ad essere inquadrati nella carriera esecutiva restano nell'attuale ruolo che viene trasformato in ruolo transitorio con lo sviluppo di carriera previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA A

Carriera esecutiva:

Coefficiente 157 — aiutanti tecnici aggiunti
» 180 — aiutanti tecnici (dopo 3 anni)
» 202 — primi aiutanti tecnici (dopo 7 anni)
» 229 — aiutanti tecnici principali (dopo 15 anni)
» 271 — aiutanti tecnici capi (dopo 23 anni)

TABELLA B

Programma di esami:

Prova pratica ed orale sui seguenti argomenti:

1) lavorazione del legno e dei principali metalli in uso, a mano e a macchina;
2) lavorazione di tubi di vetro;
3) tecnica dei vari tipi di saldatura;
4) tecnica delle congiunzioni elettriche;
5) manutenzione delle pile e degli accumulatori;
6) teoria e pratica degli apparecchi di proiezione;
7) preparazione di una semplice esperienza di fisica sul programma di scuola media superiore (meccanica, acustica, termologia, ottica, elettromagnetismo);
8) radiofonia;
9) montaggio di semplici apparecchi di chimica;
10) preparazione dell'idrogeno, del cloro, dell'anidride carbonica, uso delle bombole;
11) norme generali per la manutenzione e la conservazione del materiale scientifico, degli attrezzi di officina e delle collezioni di scienze naturali.

LEGGE 12 ottobre 1957, n. 978.

Aumento delle indennità giornaliere per i giudici privati dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni sono dovute le indennità stabilite per i giudici popolari di Corte d'assise di appello.

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua, prevista in lire 2.000.000, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico dello stanziamento del capitolo n. 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 ottobre 1957, n. 979.

Vendita a trattativa privata al comune di Parma dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato « ex Caserma " Alessandro Farnese " (Cittadella) » sito in detta città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere, a trattativa privata, al comune di Parma, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato « ex caserma " Alessandro Farnese" (Cittadella) », sito in detta città, per il prezzo di lire 45.000.000 ratizzato in dieci annualità con gli interessi a scalare sulle rate dilazionate, con l'obbligo per l'acquirente di destinarlo in perpetuo esclusivamente a parco pubblico o di pubblico divertimento.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 ottobre 1957, n. 980.

Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489, sul trattamento di missione per il personale inviato nel Territorio di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489, concernente il trattamento di missione per il personale inviato nel Territorio di Trieste è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'elenco principale, il primo elenco suppletivo e il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pistoia approvati, rispettivamente, con regio decreto 7 gennaio 1943, con decreto Presidenziale 12 settembre 1953, n. 1960, e con decreto Presidenziale 22 dicembre 1955, n. 5306;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita ai sensi di legge, durante la quale non sono state prodotte opposizioni;

Ritenuto che il comune di San Marcello Pistoiese ha, peraltro, osservato che i corsi di acqua rio Lavacchio (n. 224 dell'elenco) ed il rio di Forca (n. 236 dell'elenco) indicati come scorrenti in comune di Cutigliano, scorrono effettivamente in territorio del comune di San Marcello Pistoiese;

Considerato che l'elenco di che trattasi è stato rettificato in relazione a detta precisazione;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 851 nell'adunanza del 17 maggio 1957;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Pistoia, giusta l'unito esemplare visto dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1957
Registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 253

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
191	Forra o rio delle Lame	Torrente Lima	Piteglio	Dalle sorgenti allo sfocio nel torrente Lima
192	Tre sorgenti del Castagnone	Via Costa	Uzzano	Sorgenti stesse
193	Fosso Acqualunga	Torrente Brana	Pistoia, Agliana	Dall'origine allo sfocio nel torrente Brana
194	Forra di Pretale	Fiume Reno	Pistoia	Dalle sorgenti allo sfocio nel fiume Reno
195	Forra di Piandinenne	Id.	Id.	Id.
196	Roccon Rosso	Torrente Brusigliano	Id.	Dall'origine allo sfocio nel torr. Brusigliano
197	Rio Gugliano	Rio Fallita	Id.	Dall'origine allo sfocio nel rio della Fallita
198	Forra Vincigliaie	Torrente Ombrone	Id.	Dall'origine allo sfocio nel torrente Ombrone
199	Rio Torcitoio	Rio Morone	Serravalle Pistoiese	Dalle sorgenti allo sfocio nel rio Morone
200	Fosso Monte Vetta	Rio Mandrione	Id.	Dall'origine allo sfocio nel rio Mandrione
201	Sorgente Galigani	Cagnano	Id.	Sorgente stessa
202	Sorgente Gabelle	Gabella	Id.	Id.
203	Forra di Cerallio	Rio Cecina	Confine fra i comuni di Serravalle e Larciano	Dall'origine allo sfocio nel rio Cecina
204	Rio Maggio	Rio Vinacciano	Serravalle Pistoiese	Dall'origine allo sfocio nel rio Vinacciano
205	Forra di Piantoneta o di Belvedere	Rio Gerbi	Monsummano	Dall'origine allo sfocio nel rio dei Gerbi

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
206	Sorgente Focarone	Focarone	San Marcello Pistoiese	Sorgente stessa
207	Rio Africo	Torrente Limestre	Id.	Dall'origine allo sfocio nel torrente Limestre
208	Sorgente fonti Niccolai	Niccolai	Tizzana	Sorgente stessa
209	Sorgente Prugnai	Prugnai	Id.	Id.
210	Sorgente Meriggio	Lucciano	Id.	Id.
211	Sorgente Rinaggio	Id.	Id.	Id.
212	Sorgente Forottoli	Forottoli	Id.	Id.
213	Sorgente Pudirolo	Pudirolo	Sambuca Pistoiese	Id.
214	Sorgente Settepolle	Settepolle	Massa e Cozzile	Id.
215	Sorgente Fontanaccio	Fontanaccio	Id.	Id.
216	Rio Gamberaio	Rio Spinella	Id.	Dall'origine allo sfocio nel rio Spinella
217	Rio Spinella	Torrente Cessana	E' confine tra i comuni di Buggiano e di Massa e Cozzile	Dall'origine allo sfocio nel torrente Cessana
218	Sorgente Pescinella	Gomito	Abetone	Sorgente stessa
219	Sorgente Borel Renato	Id.	Id.	Id.
220	Sorgente Cavalla	Id.	Id.	Id.
221	Sorgente Terra Rossa	Id.	Id.	Id.
222	Rio Le Motte	Rio Pozze	Id.	Dall'origine fino al confine con la provincia di Modena
223	Rio delle Pozze	Rio Motte	Id.	Id.
224	Rio Lavacchio	Torrente Volata	San Marcello Pistoiese	Dall'origine allo sfocio nel torrente Volata
225	Forra Cogna o del Conio	Rio Arsiccio	Cutigliano	Dall'origine allo sfocio nel rio Arsiccio
226	Fosso della Piaggiata	Torrente Sestaione	Id.	Dall'origine allo sfocio nel torrente Sestaione
227	Rio Piastroso	Id.	Id.	Id.
228	Rio Mezzovino	Id.	Id.	Id.
229	Rio Spelonca	Rio Botre	Id.	Dall'origine allo sfocio nel torrente Lima
230	Rio Burgone	Rio Arsiccio	Id.	Dall'origine allo sfocio nel rio Arsiccio
231	Rio Franchino	Id.	Id.	Id.
232	Rio Novelleta	Torrente Lima	Id.	Dall'origine allo sfocio nel torrente Lima
233	Rio delle Piagge	Rio Freddo	Id.	Dall'origine allo sfocio nel rio Freddo
234	Rio Le Forracce	Torrente Lima	Id.	Dall'origine allo sfocio nel torrente Lima
235	Rio Stabbia	Id.	Id.	Id.
236	Rio di Forra	Id.	San Marcello Pistoiese	Id.
237	Fosso Tazzera	Torrente Stella	Pistoia	Dall'origine allo sfocio nel torrente Stella

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
238	Rio Castellare	Rio Dilezza	Pescia	Dall'origine allo sfocio nel rio Dilezza
239	Sorgente Le Cave	Le Cave di San Lorenzo	Id.	Sorgente stessa
240	Rio Giocatoio	Torrente Pescia di Pescia	Id.	Dall'origine allo sfocio nel torrente Pescia di Pescia
241	Sorgente Uso	Pian dei Preti	Id.	Sorgente stessa
242	Rio Puzzola	Torrente Pescia di Collodi	Id.	Dall'origine al confine con la provincia di Lucca
243	Rio Lastruccio o Falcchi	Rio San Giovanni	Id.	Dall'origine allo sfocio nel rio San Giovanni
244	Fosso Casa Raspo	Torrente Pescia di Vellano	Id.	Dall'origine allo sfocio nel torrente Pescia di Vellano
245	Rio Dogana	Rio Dilezza	Id.	Dall'origine allo sfocio nel rio Dilezza
246	Sorgente Macinina	La Macinina	Id.	Sorgente stessa
247	Acque sotterranee di Pescia	Torrente Pescia di Pescia e torrente Pescia di Collodi	Pescia Uzzano	Zona del comune di Pescia e del comune di Uzzano compresa nel seguente perimetro: Ponte all'Abate, strada Provinciale fino all'incrocio con via Amendola, via Amendola fino a piazza Mazzini, strada provinciale Mammianese fino alla confluenza del rio San Giovanni col torrente Pescia di Pescia, via Nieri fino all'abitato di Pescia, strada provinciale Fiorentina fino alla Chiesa di Santa Lucia, strada comunale del Molinaccio fino al torrente Pescia Nuova (fino alla diramazione della strada per Torricchio), torrente Pescia Nuova fino a Case Corti, confine del territorio del comune di Pescia fino a Portici, strada comunale Portici Ponte all'Abate.
248	Sorgenti Progallo	Cardosa	Pistoia	Sorgente stessa
249	Tutti quei tratti dei corsi di acqua di cui allo elenco delle acque pubbliche della provincia di Pistoia, approvato con regio decreto 7 gennaio 1943, n. 6519, non compresi nei limiti entro i quali i corsi di acqua medesimi sono stati ritenuti pubblici	Vari torrenti	Tutti i Comuni della provincia di Pistoia	Dalle sorgenti e dall'origine fino al punto di inizio del limite a monte entro il quale il singolo corso d'acqua è stato dichiarato pubblico con regio decreto 7 gennaio 1943.
250	Fosso Sardigna	Torrente Stella	Pistoia	Dall'origine allo sfocio nel torrente Stella.

(5911)

Visto, *Il Ministro*: TOGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1957.

Cessazione della facoltà del Ministro per la difesa di requisire naviglio mercantile per il dragaggio delle mine e di militarizzare il personale da imbarcarsi su detto naviglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LA DIFESA E PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 616, concernente proroga della validità delle disposizioni dei regi decreti-legge 19 settembre 1935, n. 1836, e 30 marzo 1943, n. 123, riguardante rispettivamente la organizzazione della marina mercantile per il periodo di guerra e la disciplina della militarizzazione, nonchè del regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1947). concernente validità, agli effetti della previdenza marinara, del periodo di imbarco su navi da guerra in armamento e sulle navi mercantili nazionali in tempo di guerra;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1957 cessa la facoltà del Ministro per la difesa di avvalersi, ai sensi del primo comma e del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 616, delle disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 19 gennaio 1936, n. 147 e del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, ai fini del dragaggio delle mine.

Dalla stessa data del 1° ottobre 1957 cessa, giusta quanto previsto dal decreto Ministeriale 31 gennaio 1947 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1947), il beneficio della doppia valutazione, agli effetti della previdenza marinara, del periodo di imbarco compiuto dai marittimi su navi adibite al dragaggio delle mine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

(5869)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1957.

Retribuzione convenzionale giornaliera, da valere per l'anno 1958, per la categoria dei detenuti lavoratori alle dipendenze di imprese private, agli effetti della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il verbale della riunione tenutasi in Roma l'8 febbraio 1957 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero di grazia e giustizia, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per la determinazione della retribuzione media o convenzionale da valere per l'anno 1958, per la categoria dei detenuti lavoratori alle dipendenze di imprese private;

Decreta:

Articolo unico.

La retribuzione convenzionale giornaliera dei detenuti lavoratori alle dipendenze di imprese private, da valere per l'anno 1958, è fissata nella misura di L. 450 (quattrocentocinquanta).

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale a trecento trecentosessantesimi della retribuzione convenzionale e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la predetta retribuzione convenzionale, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma del richiamato art. 39 e successive modificazioni.

Roma, addì 11 ottobre 1957

Il Ministro: GUI

(6000)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1957.

Determinazione della addizionale per le spese di accertamento da riscuotere in aumento all'importo dei contributi agricoli unificati per l'anno 1957.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il penultimo comma dell'art. 9 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, concernente la determinazione dell'addizionale da riscuotere in aumento all'importo dei contributi unificati in agricoltura, a titolo di spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi stessi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione di detta addizionale sui contributi agricoli unificati per l'anno 1957, nonchè sui contributi di previdenza ed assistenza sociale accertati e riscossi, a norma di legge, con la stessa procedura e per lo stesso anno;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'anno 1957 l'addizionale a titolo di spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, nonchè degli altri contributi di previdenza e di assistenza sociale accertati e riscossi, a norma di legge, con la stessa procedura, è confermata nella misura del 6,50 per cento dei contributi medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1957

Il Ministro: GUI

(6035)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 26 ottobre 1957:

Gafà Raffaele, notaio residente nel comune di Rocca San Casciano, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Meldola, stesso distretto;

Ugolotti Renato, notaio residente nel comune di Lugagnano Val d'Arda, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Fiorenzuola d'Arda, stesso distretto;

Zichichi Francesco, notaio residente nel comune di Santa Croce Camerina, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Sciacca;

Finizia Vittorio, notaio residente nel comune di San Marco in Lamis, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Manfredonia, stesso distretto;

Senni Buratti Alberto, notaio residente nel comune di Concordia sulla Secchia, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Montefiorino, stesso distretto;

Lincio Gabriele, notaio residente nel comune di Omegna, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Domodossola, stesso distretto;

Giani Luigi, notaio residente nel comune di Forenza, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Cantù, distretto notarile di Como;

Di Giovanni Paolo, notaio residente nel comune di Millesimo, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Vado Ligure, stesso distretto;

Ferrara Roberto, notaio residente nel comune di San Felice a Cancello, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di La Spezia;

Forno Giuseppe, notaio residente nel comune di Leonforte, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Aci Catena, distretto notarile di Catania;

Castaldo Vincenzo, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Acerra, stesso distretto;

de Martino Gaspare, notaio residente nel comune di Vico Equense, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Agerola, stesso distretto;

Amicarelli Alfonso, notaio residente nel comune di Tortoreto, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Montesilvano, stesso distretto;

Lazzareschi Renzo, notaio residente nel comune di Fauglia, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, distretto notarile di Lucca;

Seghezza Ettore, notaio residente nel comune di Rovegno, distretto notarile di Genova, è trasferito in Pontedecimo, frazione del comune di Genova, stesso distretto;

Solimena Aldo, notaio residente nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova;

Dodero Giuliano, notaio residente nel comune di Arquata Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Torriglia, distretto notarile di Genova.

(6081)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1957, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalle Società « Leonida », « La Cascinetta », « Vallombrosa », « Rio Breve », « La Valletta », « Mercurio », « Tunnel », « Armagdani » contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto Ministeriale in data 13 aprile 1953 nella zona adiacente alla via Aurelia occidentale, sita nel comune di Rapallo.

(5956)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 3415/1319, in data 12 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 68), è stata determinata in via definitiva in L. 8.755.354,60 (lire ottomilionisettecentocinquantacinquemilatrecentocinquantaquattro e cent. 60), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Viterbo (Viterbo) della superficie di ettari 105.59.27 nei confronti della ditta POLIDORI Giulia fu Giovanni, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale in data 25 luglio 1952, n. 1198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 19 settembre 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 2.073.615 (lire duemilionisettantatremilaseicentoquindici).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 10.825.000 (lire diecimilioniottocentoventicinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 154 del 21 giugno 1957.

(5932)

Con decreto Ministeriale n. 3414/1318, in data 12 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 69), è stata determinata in via definitiva in L. 1.006.340 (lire unmilioneseimilatrecentoquaranta), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Manciano (Grosseto), della superficie di ettari 32.90.97 nei confronti della ditta PICCOLOMINI Silvio fu Enea, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale in data 26 ottobre 1952, n. 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 dell'11 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 224.542 (lire duecentoventiquattromilacinquecentoquarantadue).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 1.225.000 (lire unmilioneduecentoventicinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 154 del 21 giugno 1957.

(5931)

Determinazione della indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 3583/1487, in data 13 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 7 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 89)è stata determinata in via definitiva in L. 8.475.996,65 (lire ottomilioniquattrocentosettantacinquemilanovecentonovantasei e cent. 65), l'indennità per i terreni siti in agro dei comuni di Massa Marittima e Castelnuovo Val di Cecina (Grosseto e Pisa), della superficie di ettari 116.23.75, costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta ALOISI DE LARDEREL Folco fu Pompeo, in virtù dei decreti Presidenziali in data 27 dicembre 1952, nn. 3915 e 3916, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2), da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 8.475.000 (lire ottomilioniquattrocentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1957.

(5981)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1956, n. 75298/8668, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Piccolomo Filippo fu Antonio delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq. 4660, riportati in catasto alle particelle numeri 113/*g* e 191/*c* del foglio di mappa n. 29 e nella planimetria del tratturo con i numeri 418 e 419.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1956, n. 74561/8701, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a D'Imperio Maria fu Alfonso della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 1100, riportati in catasto alla particella n. 110/*r* del foglio di mappa n. 60 e nella planimetria del tratturo con il n. 583.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1956, n. 74562/8700, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Caldara Giovanni fu Salvatore della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 4410, riportati in catasto alla particella n. 110/*i* del foglio di mappa n. 60 e nella planimetria del tratturo con il n. 662.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, n. 75373/8564, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Cifarelli Francesca fu Luca della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 546, riportata nel catasto alla particella n. 74/*a-m* del foglio di mappa n. 46 e nella planimetria del tratturo con il n. 455.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, n. 75281/8556, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Bruno Grazia fu Domenico delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq. 1712, riportate nel catasto alle particelle numeri 107/*d* e 24 parte del foglio di mappa n. 19 e nella planimetria del tratturo con i numeri 373 e 67.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, n. 75279/8558, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Petrone Antonio fu Michele della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 5020, riportata nel catasto alla particella n. 76/*f* del foglio di mappa n. 46 e nella planimetria del tratturo con il n. 515.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, n. 75283/8548, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Di Tacchio Francesco di Raffaele della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 1000, riportata nel catasto alla particella n. 143/*h* del foglio di mappa n. 38 e nella planimetria del tratturo con il n. 404.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, n. 75278/8559, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Mastromauro Grazia fu Vito della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 322, riportata nel catasto alla particella n. 78/*a-e* del foglio di mappa n. 54 e nella planimetria del tratturo con il n. 559.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, n. 75272/8565, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a De Sario Angela fu Cataldo della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 540, riportata nel catasto alla particella n. 107/*l* del foglio di mappa n. 19 e nella planimetria del tratturo con il n. 379.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, n. 75275/8562, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Cariati Francesco fu Vincenzo della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 5130, riportata nel catasto alle particelle numeri 114/*h* e 115/*c* del foglio di mappa n. 29 e nella planimetria del tratturo con il n. 426.

(6019)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Cupello

Con decreto Ministeriale in data 5 gennaio 1957, n. 46892/7295, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al comune di Cupello della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello, estesa mq. 3000, riportata in catasto alla particella n. 80 parte del foglio di mappa n. 31 e nella planimetria tratturale con il n. 80/*b*.

(6013)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Goriano Sicoli

Con decreto Ministeriale in data 9 novembre 1956, numero 22399/3609, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al comune di Goriano Sicoli della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia », in Goriano Sicoli, estesa mq. 1068, riportata in catasto in parte alle particelle numeri 317 sub *b*, 318 sub *b* del foglio di mappa n. 12 ed, in parte, alla voce strade, particella n. 1-½, e nella planimetria tratturale con la lettera *A*.

(6014)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di San Severo

Con decreto Ministeriale in data 18 dicembre 1956, numero 57736/14703, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Fulgaro Luigi di Michele-Ciro, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estesa mq. 6705, riportati in catasto alla particella n. 37, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 20 e nella planimetria del tratturo con il n. 37/*g*.

Con decreto Ministeriale in data 18 dicembre 1956, numero 57737/14702, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Marchiselli Michele di Pasquale della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estesa mq. 6064, riportati in catasto alla particella n. 113 a frazionarsi del foglio di mappa n. 27 e nella planimetria del tratturo con il n. 113/*g*.

Con decreto Ministeriale in data 18 dicembre 1956, numero 57735/14704, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Mininno Antonio fu Pasquale delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estese complessivamente mq. 13.394, riportati in catasto alla particella n 81 a frazionarsi del foglio di mappa n. 48 e alla particella n. 89 a frazionarsi del foglio di mappa n. 48 nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 81/*l* e 89/*f*.

(6018)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di Trani

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 75390/8633, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Patruno Cataldo fu Giuseppe della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 3239, riportata nel catasto alle particelle numeri 147/*p* e 146/*b g* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria del tratturo con il n. 277.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, numero 75266/8571, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Leo Michele fu Francesco della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 2269, riportata in catasto alla particella n. 146/*n* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria del tratturo con il n. 266.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, numero 75267/8570, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mascoli Domenico e Cataldo fu Pasquale della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 464, riportata nel catasto alle particelle numeri 217/*a r* e 217/*a s* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con il n. 345.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, numero 75280/8557, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Leo Grazia fu Vincenzo della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 2.892, riportata nel catasto alle particelle numeri 147/*n* e 146/*a l*, del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria del tratturo con il n. 285.

Con decreto Ministeriale in data 15 dicembre 1956, numero 57222/8615, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pisicchio Giuseppina e Grazia fu Francesco della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 8844, riportata in catasto alla particella n. 146/*d* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria tratturale con il n. 258.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, n. 75265/8572, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pasqua di Bisceglie Giacinta fu Vincenzo e Strippoli Vincenzo e Sergina-Maria fu Sergio della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 2.287, riportata nel catasto alla particella n. 146/*a n* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria del tratturo con il n. 287.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 75391/8632, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cassano Rosa fu Ruggiero e Lotito Francesco fu Natale della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 733, riportata nel catasto alle particelle numeri 144/*t* e 145/*t* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria del tratturo con il n. 251.

(6023)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo fra operai e agricoltori, con sede in Zoccorino di Besana Brianza (Milano), e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 ottobre 1957, sono stati revocati il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Società cooperativa di consumo fra operai e agricoltori, con sede in Zoccorino di Besana Brianza (Milano), ed il generale Tiberio Alberto è stato nominato commissario governativo.

(5972)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Consager » con sede in Ravenna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 ottobre 1957, la Società cooperativa edilizia « Consager », con sede in Ravenna, costituita con atto del notaio dott. Renzo Gnani il 28 luglio 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5973)

Scioglimento della Società cooperativa mista « Nettuno » con sede in Taranto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 ottobre 1957, la Società cooperativa mista « Nettuno », con sede in Taranto, costituita con atto del notaio dott. Vincenzo Palmieri, il 13 settembre 1952, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5974)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo del popolo, con sede in San Biagio di Bondeno (Ferrara)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 ottobre 1957 la Società cooperativa di consumo del popolo di San Biagio di Bondeno (Ferrara), costituita con atto del notaio dott. Carlo Guirini, il 25 giugno 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5975)

Scioglimento della Società cooperativa « Libertà e lavoro », con sede in Crucoli (Catanzaro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 ottobre 1957, la Società cooperativa « Libertà e lavoro », con sede in Crucoli (Catanzaro), costituita con atto del notaio Domenico Parisi, il 15 febbraio 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5977)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 249

Corso dei cambi del 28 ottobre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,79	624,87	624,84	624,82	—	624,81	624,80	624,80	—
$ Can.	649,25	650 —	650,50	650,125	648,60	—	650 —	650 —	649,25	—
Fr. Sv. lib.	145,79	145,80	145,80	145,80	145,77	—	145,805	145,81	145,79	—
Kr. D.	90,46	90,41	90,56	90,43	90,45	—	90,44	90,40	90,42	—
Kr. N.	87,65	87,61	87,73	87,62	87,60	—	87,64	87,65	87,63	—
Kr Sv.	120,98	120,97	121 —	120,98	120,95	—	120,97	121 —	121 —	—
Fol.	164,92	164,81	164,92	164,82	164,485	—	164,88	164,80	164,82	—
Fr. B.	12,53	12,52	12,5225	12,5225	12,515	—	12,52125	12,52	12,52	—
Fr. Fr.	148,07	148,02	148,15	148,12	147,95	—	148,12	148 —	148,03	—
Fr. Sv. acc.	142,84	142,87	142,87	142,90	142,82	—	142,94	142,70	142,82	—
Lst.	1752,58	1752 —	1752,50	1752,50	1752,15	—	1752,125	1752,50	1752,25	—
Dm. occ.	148,74	148,92	148,92	148,94	148,65	—	148,88	148,80	148,82	—
Scell. Aust.	24,05	24,03	24,06	24,06	24 —	—	24,05	24,05	24,05	—

Media dei titoli del 28 ottobre 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	62,60
Id. 3,50 % 1902	60,90
Id. 5 % 1935	93,025
Redimibile 3,50 % 1934	82,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,675
Id. 5 % 1936	96,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,80

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,825
1 Dollaro canadese	650,062
1 Franco svizzero lib.	145,812
1 Corona danese	90,435
1 Corona norvegese	87,63
1 Corona svedese	120,975
1 Fiorino olandese	164,85
1 Franco belga	12,522
100 Franchi francesi	148,12
1 Franco svizzero acc.	142,92
1 Lira sterlina	1752,312
1 Marco germanico	148,91
1 Scellino austriaco	24,055

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai

Si rende noto che, con decreto Ministeriale del 22 giugno 1957, i notai dott. Massimiliano Maucci e dott. Roberto Nappi, residenti ed esercenti in Siena, sono stati accreditati presso l'Ufficio provinciale del Tesoro di quella città per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(6073)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, numero 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

Circolare n. A-40 del 9 ottobre 1957, concernente l'importazione di merci « a dogana » senza formalità valutarie.

Roma, addì 24 ottobre 1957

(6080)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signora Fratti Francesca intesa ad *ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in* forma italiana con decreto prefettizio del 12 giugno 1931, n. 47/171-I, nella forma originaria e precisamente da « Fratti » a « Fratnik »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio datato 12 giugno 1931, n. 47/171/I, nel senso che il cognome della signora Fratti Francesca, nata a Caporetto e residente a Sesto San Giovanni, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di « Fratnik ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Sesto San Giovanni sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 9 ottobre 1957

Il prefetto: NITRI

(5960)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

SEGRETARIATO GENERALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale direttivo del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Le prove scritte del concorso pubblico a cinque posti di consigliere nel ruolo del personale direttivo del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, indetto con il decreto del 1° aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 6 aprile 1957, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 25, 26, 27 e 28 novembre 1957, con inizio alle ore 8,30.

(6079)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Firenze

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 29 aprile 1957, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Firenze;

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Firenze, nell'ordine appresso indicato:

1. Broccoli dott. Geremia	punti	106,86	su 132
2. Lombardi dott. Edoardo	»	100,41	»
3. Carminelli dott. Etrusco	»	98,51	»
4. Guidorizzi dott. Giuseppe	»	98,23	»
5. Grasselli dott. Ruffino	»	97,73	»
6. Napoli dott. Renato	»	94,56	»
7. Michelon dott. Giovanni	»	92,78	»
8. Montecalvo dott. Antonio	»	84,93	»
9. Marchica dott. Gaetano	»	84,36	»
10. Raso dott. Nicolino	»	83,33	»
11. Napolitano dott. Mario	»	83,20	»
12. Labianca dott. Cosimo	»	79,33	»
13. Ciocia dott. Emanuele	»	79,14	»
14. Zito dott. Ludovico	»	78,06	»
15. Fiorentin dott. Antonio	»	76,35	»
16. Madau Diaz dott. Gaetano	»	76,16	»
17. Perta dott. Angelo	»	71,74	»
18. Napolino dott. Francesco	»	69,37	»
19. Panza dott. Filomeno	»	61,11	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

(6074)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 25615 del 5 luglio 1957, con il quale l'ostetrica Gioa Emma è stata assegnata alla condotta ostetrica del comune di Lucoli;

Ritenuta che la predetta ostetrica ha rinunciato alla nomina;

Considerato che in base all'ordine di graduatoria l'ostetrica Piccioni Rosina ha diritto di essere assegnata alla condotta di Lucoli;

Ritenuto che anche la predetta ha rinunciato alla nomina;

Considerato che in base all'ordine di graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 25614 Div. 3ª, in data 5 luglio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1957 ed alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi, ha diritto di essere assegnata alla sopraindicata condotta l'ostetrica Brasca Anna Luisa;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Lucoli è assegnata all'ostetrica Brasca Anna Luisa.

Il sindaco del comune di Lucoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso per otto giorni, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello del comune di Lucoli.

L'Aquila, addì 18 ottobre 1957

Il prefetto: DE GENNARO

(6053)

PREFETTURA DI FROSINONE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il precedente decreto n. 22181 del 28 agosto 1957, con il quale sono state assegnate alle candidate vincitrici le condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1955;

Considerato che l'ostetrica Pernaselci Linda, assegnata alla condotta del comune di Belmonte Castello, ha rinunziato alla condotta stessa;

Vista la graduatoria di merito approvata con decreto n. 22181 del 28 agosto 1957;

Ritenuto che, a seguito della rinuncia suddetta, la titolarità della condotta ostetrica di Belmonte Castello deve essere assegnata all'ostetrica Moroni Nerina, anche in relazione all'ordine di preferenza delle sedi, indicate dalla medesima;

Visto l'art. 26 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Moroni Nerina, compresa nella graduatoria del concorso per le condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1955, è assegnata alla condotta di Belmonte Castello.

Il sindaco di Belmonte Castello è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Frosinone, addì 19 ottobre 1957

Il prefetto: CHIARAMONTE

(6054)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.